



## Unimpresa S.r.l. Unipersonale

Reg. Imprese/P.Iva 03842730263 - R.E.A. di Tv n. 302097- Cap. Soc. € 10.000,  
Direzione e coordinamento Cna Mandamento di Treviso



Confederazione Nazionale  
Dell'Artigianato e della Piccola  
e Media Impresa  
Mandamento di Treviso

Prot. N. 50/2012

Treviso, 18 dicembre 2012

A tutte le aziende

Loro indirizzi

### **Oggetto: i nuovi contributi dal 1° gennaio 2013 nella "Riforma del mercato del lavoro"**

La "Riforma del mercato del lavoro" (legge n. 92/2012) ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2013, nuovi contributi a finanziamento della Assicurazione Sociale per l'Impiego (di seguito ASPI). In base alle regole attuali si riepilogano, di seguito, i costi che i datori di lavoro sosterranno in conseguenza all'aumento della contribuzione a suo carico.

**Contributo di licenziamento.** Si tratta di una somma a carico del datore di lavoro che intende risolvere, per qualsiasi causa, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il contributo di licenziamento è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato, incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione.

Sono escluse le dimissioni del lavoratore, anche apprendista.

Il contributo di licenziamento, pari al 50% del trattamento ASPI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, fino ad un massimo di 36 mesi, è dovuto all'INPS per ogni lavoratore a tempo indeterminato in caso di licenziamento.

#### *Esempio – licenziamento individuale*

*Per il licenziamento di un lavoratore a tempo indeterminato con anzianità massima (36 mesi) è richiesto il versamento del contributo di € 1237,50 pari al valore massimo di una mensilità e mezza dell'indennità ASPI (trattamento iniziale ASPI € 825,00 x 1,5).*

Il contributo di licenziamento non è dovuto:

- fino al 31/12/2016 per le procedure di mobilità dove sia versato il contributo di ingresso (licenziamenti collettivi effettuati nel corso o al termine di un periodo di CIGS);
- nel periodo 2013/2015 per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto e nel settore delle costruzioni edili, per completamento o chiusura del cantiere.

**Contributo per l'ASPI.** Si tratta di un nuovo strumento di sostegno al reddito che a partire dal 1° gennaio 2013 sostituirà l'indennità di disoccupazione (ordinaria, con requisiti ridotti, speciale edile) e dal 1° gennaio 2017 l'indennità di mobilità.



## Unimpresa S.r.l. Unipersonale

Reg. Imprese/P.Iva 03842730263 - R.E.A. di Tv n. 302097- Cap. Soc. € 10.000,  
Direzione e coordinamento Cna Mandamento di Treviso



Confederazione Nazionale  
Dell'Artigianato e della Piccola  
e Media Impresa  
Mandamento di Treviso

Dal 1° gennaio 2013 l'ASPI sarà anche finanziata con il contributo pari, per la generalità delle imprese e dei lavoratori all'1,61% che sostituisce l'analogo contributo di disoccupazione dovuto fino al 31/12/2012.

Dal 1° gennaio 2013 tale contributo è introdotto anche per i rapporti di apprendistato, a prescindere dal numero degli addetti e dalla tipologia d'impresa, con un conseguente aumento contributivo dell'1,61%. Ciò comporterà ad es. che nelle aziende con più di 9 addetti l'aliquota è complessivamente pari a 11,61% (10% aliquota apprendisti + 1,61% contributo aggiuntivo).

**Contributo addizionale** Dal 1° gennaio 2013 per i rapporti di lavoro subordinati a tempo determinato "la Riforma del mercato del lavoro" ha previsto un contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro nella misura dell'1,40% calcolato sulla retribuzione imponibile previdenziale.

Le ipotesi di assunzione in cui l'addizionale non è dovuta riguardano:

- i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali;
- i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- gli apprendisti.

Nel limite delle ultime 6 mensilità il contributo addizionale è restituito al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato (decorso il periodo di prova).

La restituzione avviene anche nell'ipotesi assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a tempo determinato (con detrazione delle mensilità decorrenti dalla cessazione fino all'assunzione).

L'amministratore delegato

G. Rosolen  
